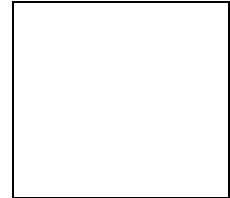


Civile Ord. Sez. 1 Num. 17811 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 04/06/2026

Presidente
Consigliere



Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19479/2021 R.G. proposto da:

Comune di Roiate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiumara con domicilio digitale
angelofiumara@ordineavvocatiroma.org;

-ricorrente-

contro

Architime Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentato e difeso dall'avvocato Andrea De Cadilhac con domicilio digitale
andreadecadilhac@ordineavvocatiroma.org;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 60/2021 depositata il
7/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalla
consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. Il Comune di Roiate impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma pubblicata il 7 gennaio 2021, con cui è stato accolto l'appello principale proposto dalla società Architime s.r.l.

2. La vicenda trae origine dall'opposizione proposta dal Comune di Roiate avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2006, emesso dal Tribunale di Tivoli su ricorso della società Architime, per il pagamento della somma di euro 14.802,65.

Con l'opposizione il Comune contestava la pretesa della società, spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto stipulato fra le parti - ed avente ad oggetto incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori in relazione all'immobile da adibire a casa comunale - per grave inadempimento della parte opposta.

3. Con la sentenza n. 217 del 2015, il Tribunale di Tivoli accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e contestualmente rigettava la domanda riconvenzionale proposta con l'opposizione, ritenendola improponibile, per essere stata la lite compromessa in arbitri sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione stipulata fra le parti il 6.11.2004, rimettendo quindi la controversia alla competenza degli arbitri.

4. La società proponeva appello avverso la citata sentenza, lamentando che il Tribunale aveva deciso sulla base di un'eccezione non rilevabile d'ufficio e preclusa perché tardivamente sollevata, e che non sarebbe stato correttamente interpretato l'ambito della clausola compromissoria per determinare l'effettiva volontà delle parti.

5. Il Comune, a sua volta, proponeva appello incidentale per contestare da decisione di prime cure, laddove aveva dichiarato improponibili sia la domanda proposta con l'opposizione che la domanda riconvenzionale, per essere stata la lite compromessa in arbitri, e per ottenere così la dichiarazione della giurisdizione o della competenza del Giudice ordinario a decidere sulle suddette domande e la rimessione della causa davanti al Tribunale di Tivoli.

6. La Corte d'appello accoglieva integralmente l'impugnativa e, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, confermava il decreto ingiuntivo opposto, e respingeva l'appello incidentale proposto dal Comune di Roiate, che veniva condannato anche al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio.

7. In particolare, la Corte territoriale, premesso che l'eccezione di arbitrato integra una questione di competenza, che deve esser eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, nel termine fissato dall'art. 166 cod. proc. civ., rilevava che lo stesso Comune riconosceva di averla sollevata in sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e pertanto tardivamente, in applicazione del regime normativo vigente al momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 2/2/2006).

8. Quanto al profilo di censura riguardante l'erronea valutazione dello ambito oggettivo di applicazione della clausola arbitrale, la Corte territoriale, dopo avere ricostruito il contenuto della convenzione intervenuta fra le parti in data 6.11.2003 nonché la natura dei termini ivi indicati per la conclusione di tutta l'attività e avere ricostruito la successione temporale delle comunicazioni intercorse fra le parti, ha ritenuto che il mancato rispetto del termine previsto nella convenzione fosse imputabile all'inerzia dell'Amministrazione comunale, a fronte del tempestivo deposito degli elaborati da parte di Architime e della mancata revoca dell'incarico, nonché della mancanza di contestazione. Nel merito, respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo, che veniva confermato, e rigettava la domanda di risoluzione promossa in via riconvenzionale dal Comune.

9. Il Comune di Roiate ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, pubblicata il 7/1/2021, con ricorso notificato il 7/7/2021 ed affidato a nove motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società Architime in liquidazione.

CONSIDERATO CHE

10. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 819 ter e 27, comma 4, d.lgs. 40/2006, per avere il Giudice d'appello erroneamente omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione principale nonché di quella incidentale, per essere proponibile il solo regolamento di competenza avverso la sentenza di primo grado.

11. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 180 (*ratione temporis* vigenti) e 183 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato la tardività dell'eccezione di competenza arbitrale.

12. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1418 cod. civ., 151, 153 e 191 TUEL, per essere nulle la convenzione e la delibera di conferimento dell'incarico per omesso impegno di spesa e copertura finanziaria.

13. Con il quarto motivo si deduce l'omessa decisione circa un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti.

14. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 163, 99, 183, 115, 116 e 345 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2967 cod. civ., per avere la Corte d'appello respinto la contestazione di eccessività della somma pretesa, nonché l'omessa pronuncia circa un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti.

15. Con il sesto motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di inesigibilità del compenso per mancato avveramento della condizione sospensiva

16. Con il settimo motivo si deduce l'omessa motivazione circa un fatto controverso, in relazione al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società Architime s.r.l.

17. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello ammesso le richieste istruttorie.

18. Con il nono motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

19. Il primo motivo di ricorso è fondato.

In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio *tempus regit actum*, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (cfr. Cass. 21523/2016; id. 26525/2018: nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda, dovendo tale pronuncia essere rettivamente intesa quale sentenza declinatoria della competenza in favore degli arbitri e, dunque, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza).

20. Il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. è, infatti, previsto come mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., senza pronunciarsi sul merito della causa.

21. Il regolamento, in tali casi, si pone come unico mezzo possibile di impugnazione, proprio in considerazione del fatto che con il provvedimento impugnato non viene deciso il merito della causa.

22. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame principale così come quello incidentale, proposti avverso una sentenza che aveva deciso solo sulla giurisdizione,

ritenendo le domande delle parti improponibili, per essere stata la lite compromessa in arbitri sulla base della convenzione stipulata tra le parti il 6/11/2004.

23. Quindi, atteso l'accoglimento del primo motivo, gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

24. Va dunque cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarata inammissibile l'impugnazione principale e quella incidentale proposte rispettivamente dalle parti, per essere la pronuncia di prime cure impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza.

25. In applicazione del principio di soccombenza, parte controricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente, che liquida per la fase dell'appello e del giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello principale e quello incidentale proposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, che liquida per il primo in Euro 2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e per il secondo in Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.

Il Presidente
Guido Mercolino